



Roma, 28 aprile 2020

Alle Aziende Speciali Farmaceutiche, agli
Enti, Consorzi e Società Associate

Ai Servizi Farmaceutici Comunali Associati

Ai Coordinatori Regionali A.S.SO.FARM.

Loro sedi

CIRCOLARE 0154

Oggetto: Ordinanza del Commissario Straordinario Arcuri n. 11/2020 del 26 aprile 2020 sul prezzo massimo mascherine “chirurgiche” – PRECISAZIONI.

Si fa seguito e riferimento alle numerose telefonate che stanno pervenendo ai nostri Uffici per precisare che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di ieri 27 aprile 2020, *“il prezzo finale di vendita al consumo dei prodotti indicati nell'allegato 1, praticato dai rivenditori finali, non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell'imposta sul valore aggiunto”* (ossia, al momento, al netto del 22% di IVA).

L'ordinanza precisa che tale disposizione si applica solo alle Mascherine facciali riportanti lo Standard UNI EN 14683:

Tipo I:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) > 95;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) < 30.

Tipo II:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) > 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 40;
pulizia microbica: (ufc/g) < 30.

Tipo IIR:

efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) > 98;
pressione differenziale (Pa/cm²): < 60;

Si invitano pertanto le farmacie a verificare (in base alla documentazione o richiedendolo al fornitore) se le mascherine in vendita rientrano in tale standard per applicare il prezzo imposto.

Per quanto riguarda invece le mascherine chirurgiche marcate con standard diversi da quelle indicate nella citata ordinanza sarà nostra cura richiedere chiarimenti nel corso dell'incontro previsto con il Commissario Straordinario.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Dr. Francesco Schito